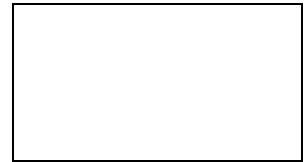


Civile Ord. Sez. 5 Num. 26889 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO
Data pubblicazione: 15/10/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4757/2017 R.G. proposto da:

Milani Mauro Maria, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Malfa

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4199/2016 depositata il 14/07/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2026 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di una attività di verifica fiscale della Direzione Provinciale di Monza e della Brianza dell'Agenzia delle entrate veniva notificato a Mauro Maria Milani l'avviso di accertamento n. T9501EB03017/2014, per l'anno d'imposta 2008, con il quale l'Ufficio accertava, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito imponibile di euro 20.262,00, conseguente al recupero a tassazione di costi indeducibili relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti e, ai sensi dell'art. 54, co. 4, del d.P.R. n. 633/1972, una maggiore imposta pari ad euro 4.052,40.

2. Il contribuente proponeva ricorso, chiedendo l'annullamento dell'avviso per intervenuta decadenza dall'azione accertatrice e per infondatezza della pretesa nel merito; in particolare, deduceva che i costi dovessero essere riconosciuti, poiché le fatture contestate si riferivano a operazioni soggettivamente, e non oggettivamente, inesistenti.

La CTP di Milano adita, con sentenza n. 1192/15/2015, respingeva il ricorso, ritenendo non provata l'esistenza delle prestazioni oggetto delle fatture. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia rigettava l'appello.

3. Avverso la predetta sentenza ricorre Mauro Maria Milani con quattro motivi e resiste l'Amministrazione con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, numm. 3, 4 e 5 c.p.c. la «nullità dell'atto impositivo per assenza e/o carenza di motivazione (ex art. 42 DPR 600173) e conseguentemente violazione ai principi di chiarezza e motivazione, di cui all'art. 7 della Legge 212/2000».

1.1. In particolare, deduce il contribuente, l'Ufficio non avrebbe adeguatamente preso in considerazione le prove offerte dal contribuente in sede di questionario, che dimostrerebbero l'effettività delle operazioni contestate.

1.2. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

La doglianza, in primo luogo, propone un motivo 'coacervato', denunciando sostanzialmente vari vizi, senza possibilità di distinguerli, anche in contrasto logico tra loro (violazione di legge, omesso esame di un fatto decisivo, carenza motivazionale), che danno luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l'inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443), non risultando specificamente separata la trattazione delle doglianze relative

all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915), o a pretesi vizi processuali. Si tratta, quindi, di censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e, quindi, non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione da parte di questa Corte (Cass. 13/06/2024, n. 16488). In tal modo, inoltre, viene negata la regola della chiarezza del motivo di ricorso per cassazione, affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 31/07/2018, n. 20288) ed oggi espressamente codificata dal n. 4) dell'articolo 366 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 3, comma 27, lett. d) n. 2), d.lgs. n. 149/2022 (pur non direttamente applicabile *ratione temporis* alla fattispecie).

Ancora, il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma svolge una critica direttamente rivolta all'avviso di accertamento, reiterando le contestazioni già formulate nei gradi di merito. La censura è, pertanto, inammissibile, poiché il ricorso per cassazione deve investire specificamente le *rationes decidendi* della pronuncia impugnata e non può risolversi nella diretta denuncia dei vizi dell'atto impositivo, che costituisce l'oggetto originario del giudizio tributario, ma non l'oggetto immediato del sindacato di legittimità.

Infine, il motivo di ricorso in esame è inammissibile con riguardo all'art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile *ratione temporis* nel presente giudizio, atteso che l'appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 21/07/2015, non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello,

erano fra loro diverse (*ex multis*, Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell'11/05/2018).

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «Prescrizione dei termini decadenziali» e privo dell'indicazione di uno dei vizi previsti dall'art. 360 c.p.c., il contribuente lamenta la violazione del termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, deducendo che nell'avviso di accertamento l'Agenzia delle entrate avrebbe falsamente affermato di aver trasmesso all'Autorità Giudiziaria la notizia di reato in data 6 gennaio 2014.

3. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione del comma 3 dell'art. 43 del DPR 600/72 (*sic*) (raddoppio dei termini)» ed anch'esso privo di richiamo al vizio di legittimità denunciato, il ricorrente allega che nel caso concreto non si sarebbero verificati i presupposti richiesti dagli articoli 43, comma 3 del d.P.R. n. 600/1973, e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, per l'applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento, poiché il funzionario che ha predisposto l'accertamento non ha ottemperato all'obbligo di presentazione della denuncia del reato fiscale presunto.

4. Anche il secondo e terzo motivo non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, ma svolgono critiche direttamente rivolte all'avviso di accertamento e reiterano le contestazioni formulate nei gradi di merito. Essi sono, pertanto, inammissibili per difetto di specifica correlazione con le *rationes decidendi* della pronuncia impugnata.

4.1. Ferma l'assorbente inammissibilità, i motivi sono, comunque, infondati.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini, nel regime applicabile *ratione temporis* agli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, il 2 settembre 2015, come nel caso di specie, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia

penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'esercizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato, anche quando l'azione penale non sia stata esercitata o il procedimento si sia concluso con una pronuncia di proscioglimento, assoluzione o condanna (da ultimo, Cass., sez. V, 10 gennaio 2025, n. 600, Rv. 673712-01; nello stesso senso, Cass., sez. V, 15 settembre 2022, n. 27250, Rv. 665864-01; Cass., sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 33793, Rv. 656433-01; Cass., sez. VI, 11 aprile 2017, n. 9322, Rv. 643795-01).

5. L'unica critica diretta alla sentenza impugnata potrebbe ravvisarsi nel quarto motivo di ricorso, con cui il contribuente si duole delle «Dichiarazioni mendaci riportate nella motivazione della sentenza della CTR», precisando che «Si fa riferimento all'affermazione riportata a pag. 1 della predetta sentenza, quando il collegio nel condividere le argomentazioni della sentenza di primo grado constata la "singolare ostinazione del contribuente a non produrre come prova le quattro fatture di acquisto ..."».

5.1. La doglianza, peraltro priva dell'indicazione del vizio di legittimità denunciato, così come dei riferimenti normativi sostanziali o processuali che si assumerebbero violati, è anch'essa inammissibile, rammentandosi che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda *sub iudice* posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c. L'inosservanza di tali doveri determina inammissibilità dell'impugnazione quando, come nel caso di specie, si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o

pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (arg. ex. Cass. Sez. U, 30/11/2021, n. 37552, Rv. 662971 – 01).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/10/2026.

La Presidente
Roberta Crucitti